

**Criteri per l'assegnazione di Buoni mirati
per la promozione della domiciliarità e della vita
indipendente dei soggetti fragili**

Assemblea Consortile

Deliberazione n. 7 del 28.03.2019

*Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo
Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana.*

1. Premessa

Il BUONO MIRATO è uno strumento che permette agli operatori sociali di coniugare aspetti socio-sanitari e relazionali con aspetti economici quando questi ultimi abbiano una rilevanza considerevole nella realizzazione degli obiettivi finalizzati alla permanenza al domicilio di soggetti fragili nonché al benessere psicosociale dell'individuo e della famiglia.

Il ruolo dell'operatore e la progettualità che esso propone vengono valorizzati da questo strumento che garantisce flessibilità e adattabilità alle situazioni caratterizzate da un evolversi continuo e da una specificità legata alla realtà locale e alla storia personale e familiare di ogni individuo. Di fronte ad un bisogno che cambia con straordinaria rapidità la risposta in ambito sociale deve potersi attivare in modo mirato ed efficace al fine di evitare la cronicizzazione o il deterioramento ulteriore delle condizioni di vita.

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Documento disciplina requisiti e modalità per l'erogazione del BUONO MIRATO.

Il BUONO MIRATO, rappresenta una delle opportunità della rete dei servizi socio-sanitari, in alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali e per la promozione della vita indipendente del soggetto diversamente abile, sulla base della valutazione dell'èquipe del Centro Multiservizi, nonché della disponibilità del beneficiario e della famiglia ad attuare il programma di assistenza personalizzato.

Finalità dell'intervento di contribuzione è quello di:

- mantenere nel proprio contesto l'anziano non autosufficiente e l'individuo di qualsiasi età che evidenzia gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente l'autosufficienza e l'autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale, evitando o posticipando in tal modo il ricovero in servizi residenziali. L'intervento di contribuzione è erogato, riconoscendo e sostenendo il lavoro di cura della famiglia nei confronti del soggetto non autosufficiente, per attività socio assistenziali a rilievo sanitario garantite dalla stessa famiglia o dagli altri soggetti di cui all'art. 2;
- favorire la realizzazione di progetti per la vita indipendente dei soggetti diversamente abili (18-64 anni);
- favorire la sottoscrizione di regolare contratto con l'assistente familiare/personale caregiver del soggetto fragile.

ART. 2 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Beneficiari dell'intervento garantito attraverso l'erogazione del contributo sono:

- Persone, di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale assistiti al domicilio anche con l'aiuto di assistenti personali regolarmente assunti.
- i cittadini diversamente abili di età compresa dai 18 ai 64 anni per quanto concerne i progetti di vita indipendente.

Destinatari dell'intervento di contribuzione, nei cui confronti viene effettuata la liquidazione del buono mirato, sono:

- a) i beneficiari stessi quando siano in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;

- b) le famiglie che nel territorio distrettuale mantengono il beneficiario, valutato non autosufficiente, nel proprio contesto e che ad esso garantiscono direttamente, o avvalendosi per alcune attività dell'intervento di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario, nell'ambito di un complessivo programma di assistenza domiciliare integrata, definito dal Centro Multiservizi;
- c) altri soggetti che con il beneficiario mantengono consolidati e verificabili rapporti di cura, in attuazione del PAI, anche se non legati da vincoli familiari;
- d) l'Amministratore di sostegno, il curatore, il tutore.
- e)

Le persone con disabilità gravissima, **beneficiarie della Misura B1 possono beneficiare del Buono qui previsto a sostegno di progetti di vita indipendente.**

L'erogazione della **Misura B2 è incompatibile** con:

- Misura Reddito di Autonomia (ex DGR 7487/2017)
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n 15/2015

Per essere destinatari del contributo economico la famiglia e/o gli altri soggetti di cui in precedenza devono essere in rapporto di effettiva convivenza con il beneficiario ovvero garantire una presenza a casa dello stesso in relazione alle sue necessità, così come previsto nel PAI.

Le altre figure, incaricate dal Giudice Tutelare, avranno il compito di promuovere il PAI in accordo con i servizi e assicurarne l'effettivo svolgimento.

ART. 3 CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per beneficiare del **BUONO MIRATO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**, e del **BUONO MIRATO PER LA PROMOZIONE DELLA VITA INDIPENDENTE** assegnato dal Centro Multiservizi occorre:

- a. Assicurare l'assistenza al domicilio dei potenziali beneficiari, residenti nel territorio del Distretto di Viadana. Per quelli residenti nel territorio distrettuale ma domiciliati in altro Distretto, il BUONO MIRATO non può essere erogato, essendo impossibile garantire i percorsi e le procedure previste dal presente documento;
- b. ottenere un punteggio pari o superiore a 5 in seguito alla somministrazione della scala Triage;
- c. Essere titolari di certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e/o di indennità di accompagnamento (l. 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni con L. 508/1988) al momento della presentazione della domanda. Potranno comunque essere accolte istanze in attesa di riconoscimento dei predetti requisiti, purché dimostrino di aver già inoltrato ufficialmente la richiesta.
- d. possedere, in base al D.P.C.M. 159/2013:
 - I.S.E.E. socio-sanitario o ristretto uguale o inferiore a € 20.000,00
 - I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 uguale o inferiore a € 20.000,00
 - I.S.E.E. familiare o ordinario uguale o inferiore a € 20.000,00
 Il limite viene rideterminato annualmente dalla Giunta consortile;
- e. Essere titolari di un PAI in cui sia evidenziata l'opportunità di tale misura da parte dell'équipe del Centro Multiservizi.

In caso di qualsiasi variazione che abbia rilevanza ai fini della concessione del beneficio l'utente è tenuto a comunicarla tempestivamente al Centro Multiservizi.

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

I potenziali beneficiari e le loro famiglie dovranno rivolgersi al Servizio Sociale di Base che, nel periodo di apertura del Bando di assegnazione, inserisce l'istanza, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione dei servizi sociali (KLAN), al Centro Multiservizi.

Il P.U.A. del comune di residenza, che riceve l'istanza, è tenuto alla compilazione della scala di valutazione triage, ad inserire l'I.S.E.E. e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 1 punto c.) nella procedura, prima di inviare la segnalazione al Centro Multiservizi. L'istanza verrà presa in carico solo se completa di tutta la documentazione sopra elencata al momento.

L'erogazione avviene sulla base di uno specifico PAI, elaborato dall'équipe multi professionale del Centro Multiservizi e condiviso con il potenziale beneficiario, la sua famiglia e i servizi specialistici eventualmente coinvolti.

Il Case manager, individuato in sede di équipe, orienta la propria attività al fine di valorizzare e sostenere la collaborazione nella stesura del proprio progetto con il potenziale beneficiario, con la sua famiglia e/o con le unità di offerta della rete territoriale.

Il Centro Multiservizi si organizza al fine di assicurare al soggetto interessato e alla sua famiglia:

- a) un supporto tecnico-consulenziale in particolare per quanto attiene alle problematiche assistenziali, psicologiche, giuridiche;
- b) una specifica attività informativa sull'accesso ai servizi, sulla disponibilità di ausili e sugli adattamenti del domicilio alle esigenze funzionali del beneficiario;
- c) l'invio all'équipe specialistica per la definizione di un progetto di vita indipendente per i disabili dai 18 ai 64 anni.

ART. 5 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il Progetto Individuale di Assistenza contiene:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- l'indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente familiare da sostenere con il Buono previsto da questa Misura;
- la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla presente Misura nel caso di progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio lavorativo della persona disabile e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente (CTVAI);

- la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociali per minori con disabilità;
- il valore ISEE considerato ai fini dell'erogazione della Misura.

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in base al di assistenza valutato appropriato;
- periodo di sollievo
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con le risorse sociali ad esempio- DOPO DI NOI.

Il Progetto Individuale di Assistenza è sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito anche dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e trasmesso all'ASST di competenza.

Nel caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'ASST, esso è sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e dal responsabile del caso (case manager).

ART. 6 PERIODO DI VALIDITA' DEL BUONO

I buoni saranno erogati facendo riferimento alla graduatoria stilata dalla commissione del Centro Multiservizi in riferimento ai criteri di cui all'art. 8, fino ad estinzione delle risorse economiche disponibili.

Il periodo di validità del buono sarà di SEI mesi. Al termine del progetto verrà effettuata una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il buono è subordinato alla stesura del Progetto Individualizzato, definito dall'Equipe Centro Multiservizi con il coinvolgimento diretto dell'interessato e sottoscritto dai soggetti di cui all'art.2 del presente atto.

Il beneficiario o suo referente/familiare, è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione personale o familiare al Centro Multiservizi.

L'erogazione del buono sarà interrotta, nei seguenti casi:

- decesso del beneficiario;
- raggiungimento dello scopo o cessazione del bisogno o modifica dello stesso;
- acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;
- mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- perdita dei requisiti;
- utilizzo improprio delle risorse assegnate;
- mancato rispetto del "Patto di collaborazione";
- ricovero presso strutture residenziali protette a tempo indeterminato, che dovrà essere comunicato tempestivamente dal richiedente o da un suo referente familiare.

L'interruzione del buono, verificata la sussistenza delle suddette condizioni, avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio da parte del Centro Multiservizi che lo comunicherà direttamente all'interessato e/o a un suo referente familiare, e ne informerà il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona quale ente erogatore del beneficio. Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione, potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Responsabile dell'Ufficio di Piano, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivato del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale per gli eventuali danni subiti.

ART 7. ENTITA' DEL BUONO MIRATO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

L'entità del contributo economico da prevedersi a favore dei beneficiari è stabilita in relazione al punteggio ottenuto dall'esito della valutazione multidimensionale (Allegato n. 1).

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo economico, la valutazione richiamata va messa sempre in relazione con il raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento nel proprio contesto della persona.

Il contributo è attribuito in relazione all'intensità assistenziale come definita dai seguenti criteri generali:

- Livello A (alto) € 20,00 AL GIORNO
per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura residenziale. (all. Tabella 1);
- Livello B (medio) € 15,00 AL GIORNO
per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto. (all. Tabella 1);
- Livello C (basso) € 10,00 AL GIORNO
per PAI che non si trovino nella condizione precedente e prevedano una prevalenza di attività assistenziali tra quelle di livello basso (all. Tabella 1).

Per quanto riguarda il buono sociale assegnato per le prestazioni garantite dalla figura dell'**assistente personale e familiare** l'importo viene ponderato sulla base del monte ore lavorative previste dal contratto secondo i criteri di seguito specificati:

contributo mensile	convivente / non convivente	tipologia di contratto
€ 150,00	non convivente	part-time (fino a 30 ore settimanali)
€ 300,00	convivente	part-time (fino a 30 ore settimanali)
€ 200,00	non convivente	full time (dalle 31 ore in poi settimanali)
€ 400,00	convivente	full time (dalle 31 alle 54 ore settimanali)

ART. 8 PERCORSO PER L'ATTIVAZIONE DEL BUONO

Il percorso di attivazione del buono prevede le seguenti fasi:

- a) Istanza, analisi e prima valutazione del bisogno
- b) Valutazione multidimensionale
- c) Individuazione delle priorità e definizione della graduatoria
- d) Elaborazione del PAI
- e) Condivisione e sottoscrizione del P.A.I. da parte dell'interessato e/o da un suo familiare e/o altro soggetto tra quelli elencati all'art. 2
- f) Erogazione
- g) Verifiche
- h) Sospensione/revoca

L'Assistente Sociale del Centro Multiservizi:

1. accoglie la domanda, effettua l'analisi della situazione utilizzando lo strumento professionale della visita domiciliare;
2. informa il possibile beneficiario e i suoi familiari sulle risorse della rete e sulle condizioni previste per l'accesso al buono, imposta una prima ipotesi di PAI ed individua il destinatario del buono;
3. raccoglie la documentazione e verifica la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 ;
4. chiede l'attivazione dell'*Equipe*, evidenziando la rilevanza del buono per la realizzazione del PAI;
5. Valutazione multidimensionale ed elaborazione del PAI;
6. Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti e dell'appropriato utilizzo delle risorse rispetto a quanto concordato nel progetto.

ART.9 CRITERI DI PRIORITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DGR N. 7856/2018

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza allegando le certificazioni sopra indicate.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento a condizione che sia già stata presentata ufficiale richiesta.

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l'annualità FNA precedente.

Si specifica che **hanno priorità di accesso** alla Misura:

- Persone che NON sono in carico alla Misura RSA Aperta ex DGR 7769/2018;
- Persone che NON beneficiano di interventi pubblici o privati o da Enti previdenziali es. (INPS/HOME CARE Premium)

Sono stabiliti i seguenti ulteriori criteri di priorità d'accesso da applicare ai precedenti punti 1) e 2):

a. Secondo quanto previsto all'art. 7 ed in particolare in riferimento al livello di gravità e in relazione all'intensità assistenziale della specifica situazione;

b. Reddito I.S.E.E.;

c. Data presentazione dell'istanza.

L'ambito predisporrà graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest'ultima articolata per Adulti e Minori.

ART. 10 GESTIONE DELLA GRADUATORIA

L'assegnazione delle risorse avverrà a seguito di valutazione delle istanze pervenute entro il primo semestre solare come da avviso pubblico, mediante costituzione di apposita graduatoria di accesso. L'erogazione del buono decorre dalla data di presentazione della domanda.

Il Centro Multiservizi assicura la gestione della graduatoria per tutto il periodo della validità della misura. E' garante inoltre del rispetto dei criteri di priorità indicati nel presente documento. Il Centro Multiservizi provvede ad inoltrare comunicazione scritta di non concessione del Buono per i casi non finanziabili per esaurimento delle risorse. Qualora si liberassero risorse si provvederà ad assegnare il buono ai richiedenti in posizione utile nella graduatoria.

ART. 11 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I destinatari del buono sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente al Centro Multiservizi ogni modificazione significativa della situazione ed ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda, nonché le eventuali variazioni al rapporto contrattuale con l'assistente familiare per coloro che usufruiscono del relativo BUONO;
- b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del PAI;
- c) presentare la documentazione completa, relativa al contratto di lavoro dell'assistente familiare/personale, in caso di concessione del relativo BUONO .

Nel caso in cui le dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, i destinatari sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 12 EROGAZIONE DEL BUONO

La concessione e l'erogazione del buono vengono stabilite, sulla base del PAI, dalla Equipe del Centro Multiservizi.

Il Centro Multiservizi:

- a) inoltra all'ufficio amministrativo del Consorzio Pubbico Servizio alla Persona, che è responsabile della gestione del fondo e che provvede alla liquidazione, l'elenco dei beneficiari con relativi importi;
- b) attiva le procedure di idonei controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- c) comunica, al Consorzio Pubbico Servizio alla Persona, la non veridicità dei dati dichiarati perché si provveda ad ogni adempimento conseguente;
- d) può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine di correzione di errori materiali o di modesta entità;

- e) attiva, attraverso il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dal titolare del patto per mancata tempestiva comunicazione di variazioni inerenti la posizione anagrafica e/o riferite alla situazione economica, in relazione alla costante valenza dell'ISEE posseduto, e/o relative al rapporto contrattuale attivato per assicurare l'assistenza familiare per coloro che usufruiscono del contributo aggiuntivo.

Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona procede, sulla base delle comunicazioni del Centro Multiservizi, alla liquidazione dei buoni ed eventualmente al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

ART. 13 MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

La verifica sull'attuazione del PAI e la realizzazione temporale degli obiettivi viene effettuata, al domicilio del beneficiario dal Case manager di norma con cadenza trimestrale.

Il case manager, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti, sentito anche il Medico di Medicina Generale verifica per i progetti finalizzati a favorire la domiciliarità:

1. che il beneficiario sia adeguatamente assistito e si trovi in buone condizioni;
2. che sia rispettato il PAI predisposto dall' équipe per gli impegni assunti dalla famiglia in particolare relativamente a:
 - igiene e cura della persona,
 - igiene e mantenimento dell'ambiente di vita,
 - condizione dell'alimentazione,
 - vita di relazione e socializzazione;
3. che la famiglia utilizzi tutti gli ausili ritenuti opportuni per la gestione delle attività quotidiane per la prevenzione e il mantenimento delle condizioni di salute del beneficiario;
4. che siano assolte le necessità dello stesso in rapporto con l'ambiente esterno e sul piano relazionale.

In sede di stesura del PAI individuale possono essere definiti dall' Equipe, in accordo con il Case manager, tempi più ravvicinati di verifica.

Qualora il Case manager riscontri la necessità di una ridefinizione del PAI da parte della équipe, richiederà la rivalutazione del caso con eventuale segnalazione scritta esplicativa.

ART. 14 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL BUONO

L'erogazione del buono viene temporaneamente sospesa per tutta la durata dell'inserimento temporaneo del beneficiario in strutture residenziali che non prevedono alcuna retta a carico del cittadino;

Per gli inserimenti temporanei in strutture residenziali, con retta a carico del cittadino, è prevista la sospensione temporanea del buono, dopo due mesi consecutivi di ricovero, fatta eccezione per i periodi di sollievo concordati con l'équipe e previsti nel P.A.I..

ART. 15 REVOCA DEL BENEFICIO

E' prevista, previo accertamento, la revoca del beneficio e/o del contributo aggiuntivo per:

- . decesso del beneficiario;

- . inserimento stabile del beneficiario in struttura residenziale;
- . inadempienza contrattuale;
- . superamento dei limiti ISEE;
- . sopraggiunta irregolarità del contratto di lavoro per l'assistenza personale per il solo Buono specifico.

In ogni fase il Centro Multiservizi si fa garante dell'applicazione dei Criteri e della corretta informazione in forma scritta al beneficiario ed alla sua famiglia.

Nel caso il Centro Multiservizi accerti il mancato rispetto degli impegni assunti nel patto i destinatari sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 16 DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, sulla base del Piano annuale delle attività per la non autosufficienza, definisce le risorse finanziarie del F.N.A. e di altri eventuali fondi da finalizzare alla concessione di buoni.

I Comuni possono integrare tale dotazione con risorse finanziarie proprie.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

ART. 18 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Eventuali successive integrazioni e/o modifiche alla tipologia delle prestazioni o aggiornamenti del relativo costo verranno deliberati dalla Giunta del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona.